

Smart working: procedura semplificata solo in via telematica

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 2548 del 14 luglio 2021, segnala che numerosi datori di lavoro inviano a mezzo Pec la comunicazione semplificata di attivazione delle attività di smart working/lavoro agile.

A tal proposito viene ribadito che la trasmissione della comunicazione deve avvenire **esclusivamente in via telematica utilizzando lo specifico applicativo informatico** disponibile sul portale ministeriale www.cliclavoro.gov.it : l'invio della comunicazione a mezzo Pec non assolve l'adempimento prescritto dalla normativa vigente.

Viene, altresì, ricordato che fino alla data del 31 dicembre 2021 le modalità di comunicazione delle attività di smart working/lavoro agile restano quelle previste dall'art. 90, commi 3 e 4, del D.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, ovvero richiedono l'utilizzo della procedura semplificata che prevede la sola compilazione dell'applicativo informatico senza allegare alcun accordo stipulato con i lavoratori.

(FP/fp)

Comune di Lecco: recupero immobili dismessi con

criticità

Il Comune di Lecco intende favorire interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente, nell'ottica della rigenerazione urbana. Pertanto intende acquisire manifestazioni di interesse, per immobili dismessi con criticità con l'obiettivo di arrestare eventuali fenomeni di degrado o abbandono.

Chi avesse capannoni dismessi o edifici privati non in uso entro i confini del capoluogo può consultare le modalità per fare la segnalazione, che potrà consentire in seguito di ottenere fondi dalla Regione Lombardia per il recupero edilizio e la rigenerazione urbana.

A seguito della modifica della disciplina di cui all'articolo 40 bis della legge regionale n.12/2005 – legge sul “governo del territorio” (modifica introdotta con legge regionale n.11/2021), il Comune riapre i termini per presentare segnalazioni – istanze per l'individuazione del patrimonio edilizio dismesso nel territorio cittadino che presenti criticità. Si rimanda al sito del [Comune di Lecco](#) e all'avviso pubblico che si allega.

(SN/bd)

[3830_N.L._28_-_](#)
[_Recupero_Immobili_Dismessi_ComuneLc_AvvisoPubbl_ManifestazInt](#)
[eresse.pdf](#)
[Download](#)

Tfr: indice di rivalutazione

relativo al mese di giugno 2021

L'Istat ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di giugno 2021 con indice pari a 103,8.

In applicazione dell'art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 giugno 2021 al 14 luglio 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,849707%.

(FV/fv)

SS36 : restringimento carreggiata da oggi 15 luglio 2021

Si informano le aziende associate che a seguito **dell'incendio** verificatosi in data 13 luglio 2021 all'interno della "**Galleria Fiumelatte**", carreggiata Nord, della S.S. 36 "Del Lago di Como e Dello Spluga" è stata chiusa al transito la carreggiata Nord suddetta dal km 57+800 (Svincolo di Abbazia Lariana) al km 75+250 (Svincolo di Bellano);

Anas da oggi ha ordinato il **restringimento carreggiata** destra su SS36 del Lago di Como e dello Spluga **dal km 70+300 al km 72+000**, direzione Nord, su corsia di marcia a partire dalle ore 14 del 15 luglio 2021 fino alle ore 18 del 13 agosto 2021.

Viene pertanto prevista la riapertura al transito della SS36, con il restringimento della carreggiata Nord mediante chiusura

della corsia di marcia dal km 70+300 al km 72+000, oltre lo spazio tecnico necessario alla presegnalazione all'utenza della limitazione.

(MP/sg)

Convegno 20 luglio 2021: "Comunità energetiche in Lombardia: una sfida per l'autonomia"

Il tema delle comunità energetiche sta prendendo sempre più corpo nel riassetto delle politiche energetiche previste in una logica di sostenibilità. Queste costituiscono, infatti, una realtà in sviluppo per la produzione, il consumo e la condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, generando benefici ambientali, economici e sociali.

Regione Lombardia per approfondire il tema organizza un convegno dal titolo: **"Comunità energetiche in Lombardia: una sfida per l'autonomia"** in programma il **20 luglio alle ore 10 presso il Consiglio regionale della Lombardia** – Palazzo Pirelli (Via Fabio Filzi, 22 – Milano).

Si allega il programma dell'incontro con tutti i dettagli per partecipare e per il collegamento online.

(SG/sg)

[3821_Comunita_energetiche.pdf](#)
[Download](#)

Versamenti differiti al 15 settembre per i contribuenti isa e forfetari

Dopo una prima proroga al 20 luglio 2021, adottata tramite il Dpcm del 28 giugno scorso, e il balletto di date circolate in questi giorni, sul versamento delle imposte per i soggetti Isa e forfetari sembra si sia finalmente riusciti a trovare una quadra. La riformulazione di un emendamento al Ddl. di conversione, che introduce l'art. 9-bis nel DL 73/2021 (decreto "Sostegni-bis"), presentato dall'onorevole Gusmeroli e approvato in Commissione Bilancio della Camera, fissa al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il pagamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 di Irpef, Irap, Ires e imposte sostitutive.

Rispetto al primo provvedimento, che spostava il termine al 20 luglio, quello che dovrebbe finire nel "Sostegni-bis" ha una portata più ampia, poiché comprende **tutti i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.**

Possono beneficiarne i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano compensi o ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto adottato dal Mef (pari a 5.164.569 euro).

Come chiarisce il comma 2 dell'art. 9-bis riformulato, però, la disposizione è valida anche per: i soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi Isa (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.); quelli che rientrano nel **regime forfetario** (previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014); coloro che applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in

mobilità di cui all'art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi"); i **soggetti** che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza e che rientrano nell'ambito delle attività a cui si **applicano gli Isa**.

Stando alla prima formulazione dell'emendamento, la proroga avrebbe dovuto prevedere il 30 settembre come termine ultimo per il versamento delle imposte. Nonostante il sostegno di diversi esponenti politici, però, sul provvedimento è arrivato il parere negativo della Ragioneria, che ha poi portato alla riformulazione e all'individuazione della **nuova scadenza al 15 settembre 2021**.

(MF/am)

Soppressione dell'esterometro dall' 1 gennaio 2022

La legge di bilancio 2021 ([art. 1, comma 1103](#), della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha stabilito che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia ([art. 1, comma 3-bis](#), primo periodo, del [D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127](#)) andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato xml già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.

La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle

fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, come le fatture differite, ecc.), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

Da quanto sopra discende che, per le operazioni effettuate ovvero ricevute dal 1° gennaio 2022, verrà meno l'esterometro.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti di cessionari/committenti Ue ovvero extra-Ue

Con riferimento alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri, sia soggetti passivi IVA, che consumatori finali (obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022), il cedente/prestatore Iva italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:

- nel campo Codice destinatario, i 7 caratteri "XXXXXXX";
- nella sezione 1.4.1.1 "IdFiscaleIVA" del blocco 1.4 "Cessionario/Committente", rispettivamente:
- nel campo 1.4.1.1.1 "IdPaese", il codice Paese estero (diverso da IT ed espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
- nel campo 1.4.1.1.2 "IdCodice", un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 "IdCodice", lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 "CodiceFiscale".

Per indicare in fattura l'indirizzo estero del cliente,

bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l'indirizzo per indicare il CAP straniero.

Da quanto sopra si evince che il campo "IdCodice" non è soggetto a controlli di validità dal SdI, ma, sia le specifiche tecniche, sia la Guida alla fatturazione elettronica aggiornata al 2 luglio 2021 non fanno riferimento a un IdCodice *standard*, ma a quello identificativo della controparte, fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici.

La gestione elettronica delle fatture passive soggette a reverse charge ovvero autofattura

Si ricorda che, a seguito dell'introduzione, con effetto 1° gennaio 2019, dell'obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronico, l'Agenzia delle entrate, con alcuni documenti di prassi (si vedano [circolare 30 aprile 2018, n. 8/E](#), [circolare 2 luglio 2018, n. 13/E](#), e [circolare 17 giugno 2019, n. 14/E](#)), è intervenuta, fornendo diversi chiarimenti in merito alla gestione del *reverse charge* e dell'autofattura.

Gestione del reverse charge

La [circolare n. 14/E del 2019](#), che ha richiamato la precedente [circolare n. 13/E del 2018](#), ha ribadito che:

- il *reverse charge* interno (operazioni di cui all'art. 17, commi [quinto](#) e [sesto](#), del D.P.R. n. 633/1972 e art. 74, commi [settimo](#) e [ottavo](#), del [D.P.R. n. 633/1972](#)) può essere effettuato secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (si vedano: [risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E](#), nonché [circolare 19 ottobre 2005, n. 45/E](#));

Predisponendo un altro documento, da allegare al *file* della fattura in questione (soggetta a *reverse charge*), contenente sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della stessa.

- per le fatture soggette a *reverse charge* esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il “nuovo” esterometro di cui all’art. 1, comma 3-bis, del [D.Lgs. n. 127/2015](#). Da ciò discende che quanto chiarito in merito alle modalità di gestione del *reverse charge* interno non è applicabile con riferimento ai rapporti con l’estero (ovvero *reverse charge* esterno). Ciò in considerazione del fatto che tali informazioni confluiscono nel “nuovo” esterometro; sul punto la circolare n. 14/E del 2019 ha chiarito che “*Nei casi di reverse charge esterno ... resta comunque fermo l’obbligo comunicativo di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del [D.Lgs. n. 127 del 2015](#) (n.d.A. – esterometro), salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane*”.

In tema di gestione del *reverse charge* interno, si segnala che Assosoftware, con risposta 28 giugno 2019 (risposta che è frutto di un’interlocuzione avvenuta con l’Agenzia delle entrate), richiamando la [circolare n. 14/E del 2019](#), ha chiarito che “... *gli obblighi di legge si intendono adempiuti:*

- annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti che nel registro vendite;
- integrando la fattura di acquisto con i dati necessari.

L’integrazione della fattura di acquisto potrà avvenire, in alternativa:

- materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all’integrazione;
- producendo un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia

in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SdI.

La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.”

Quindi, il contribuente, per effettuare il reverse charge interno, potrà stampare la fattura elettronica ricevuta e procedere (così come accadeva precedentemente all'introduzione dell'obbligo di fattura elettronica) con l'integrazione nel cartaceo, ferma restando la doppia annotazione nel registro IVA vendite e acquisti.

Gestione delle autofatture

L'Agenzia delle entrate, in una *Faq* (n. 17 del 27 novembre 2018 – pubblicata nel sito *web* dell'Agenzia delle entrate), ha chiarito che, dal 1° gennaio 2019, le autofatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al SdI, così come previsto dal provvedimento direttoriale 30 aprile 2018 con riferimento all'autofattura denuncia di cui all'[art. 6, comma 8](#), lett. a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale ipotesi, la fattura elettronica viene inviata al SdI dall'emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore, che come cessionario/committente.

L'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 14/E del 2019](#), ha chiarito che, oltre all'autofattura per omaggi, vanno inviate al Sistema di Interscambio (cd. SdI) anche le altre fattispecie di autofatture interne (con esclusione di quelle relative a servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia ricevuti da un soggetto extracomunitario non residente ovvero per cessioni di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia poste in essere da un non residente – [art. 17, secondo comma](#), del D.P.R. n. 633/1972; infatti, per tali autofatture vi è l'obbligo di presentazione dell'esterometro fino al 31 dicembre 2021, fermo restando il fatto che tali autofatture potranno comunque essere emesse in formato

elettronico, al fine di fare venire meno tale adempimento). Ciò in considerazione del fatto che le autofatture interne sono delle vere e proprie fatture e, quindi, vanno sempre inviate al SdI. Conseguentemente, le autofatture relative – ad esempio le autofatture per acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero – devono essere sempre inviate al SdI, quali fatture elettroniche (per un dettaglio delle diverse casistiche, si veda la Tabella di seguito riportata).

Tabella – Tipologie di autofatture interne da gestire in formato elettronico

Casistica	Descrizione	Riferimento normativo o di prassi
------------------	--------------------	--

Casistica	Descrizione	Riferimento normativo o di prassi
Autoconsumo esterno	<p>L'autoconsumo esterno coincide con la fruizione di un bene da parte del soggetto IVA o dei suoi familiari o, comunque, con la destinazione del bene a finalità estranee all'attività svolta. Esso si configura sia nel caso di esercizio d'impresa, che nel caso di esercizio di arti e professioni. Dà sempre luogo a imposizione, fatte salve le ipotesi in cui non sia stata operata la detrazione relativa all'acquisto del bene.</p> <p>In tali ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni prelevati per autoconsumo, se sono soggetti a IVA, devono rispettare tutti gli obblighi di autofatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione; • per la determinazione della base imponibile, in assenza di corrispettivo, si fa ricorso al concetto di valore normale ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 633/1972. 	<p>Art. 2 del D.P.R. n. 633/1972</p>

Casistica	Descrizione	Riferimento normativo o di prassi
Cessioni gratuite di beni	<p>Per le cessioni gratuite di beni, il cedente (nel caso in cui l'operazione sia rilevante ai fini IVA), anziché emettere secondo le regole generali una fattura, può optare per l'emissione, in unico esemplare, di un'autofattura singola per ogni cessione, o globale per le cessioni effettuate nel mese, da registrare nel registro delle vendite.</p>	<p>Art. 2 del D.P.R. n. 633/1972</p>
Splafonamento	<p>Nei casi di splafonamento IVA, per meglio dire quando l'acquisto di beni e servizi senza l'applicazione dell'imposta, effettuato utilizzando il <i>plafond</i> disponibile oltre il limite, può essere regolarizzato con l'emissione di autofattura in duplice esemplare. In tale ipotesi, un esemplare deve essere annotato nel registro degli acquisti e il secondo deve essere presentato al locale Ufficio delle Entrate, con versamento dell'IVA.</p>	<p>Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, e C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E</p>

Casistica	Descrizione	Riferimento normativo o di prassi
Acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero	<p>L'autofattura deve essere emessa in duplice copia, di cui una da inviare il giorno stesso al cedente o prestatore del servizio, con le modalità e nei termini ordinari.</p> <p>Inoltre, la stessa deve essere numerata e annotata nel registro IVA degli acquisti.</p>	<p>Art. 34 del D.P.R. n. 633/1972</p>
Estrazione di beni dal deposito IVA (beni extra-UE)	<p>L'estrazione dei beni non comunitari dai depositi IVA, effettuata dai soggetti passivi che li hanno ivi immessi, è soggetta all'autofatturazione, ad eccezione del caso in cui i beni siano stati precedentemente oggetto di acquisto intracomunitario.</p>	<p>Art. 50-<i>bis</i> del D.L. 30 agosto 1993, n. 331</p>

Casistica	Descrizione	Riferimento normativo o di prassi
Autofattura denuncia	<p>Per gli acquisti interni, il contribuente deve (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997) procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'emissione di autofattura in duplice esemplare, la quale deve essere consegnata al competente Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dalla registrazione o dal compimento di 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione senza avere ricevuto la relativa fattura; • al versamento della relativa imposta; • ad annotare il documento sul registro degli acquisti ed effettuare la detrazione dell'IVA. 	<p>Art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 e art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993</p>

L'Agenzia delle entrate, con alcune *Faq*, pubblicate il 19 luglio 2019 sul proprio sito *web* (www.agenziaentrate.gov.it), in tema di *reverse charge* e autofattura, ha chiarito che:

- in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in *reverse charge* interno (di cui all'[art. 17](#) del D.P.R. n. 633/1972), i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione "Dati del

- cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
- in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito Iva, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
 - in ipotesi di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”:

In tali casi, la fattura e, quindi, la relativa imposta, va annotata solo nel registro Iva vendite.

- in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra-UE, ecc.), in luogo dell’esterometro, è possibile emettere un’autofattura elettronica, compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito. Nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente).

Tutto ciò premesso, le fatture emesse da cedenti/prestatori esteri nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi IVA in Italia andranno comunicate obbligatoriamente in formato elettronico (tramite SdI) dal 1° gennaio 2022 (quindi, senza più possibilità di utilizzo della forma analogica con presentazione, poi, dell’esterometro, che, dal 2022, sarà soppresso). Nulla cambia, invece, nella gestione delle casistiche di *reverse charge* interno, le quali potranno

continuare a essere gestite come già oggi avviene.

(MF/am)

Vendite intra-Ue con Iva se l'acquirente non è iscritto al Vies

Dall'1 luglio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole Iva per il commercio elettronico, che riformano in modo significativo la disciplina applicabile alle vendite a distanza intra-Ue di beni.

Tra le novità di maggiore rilievo vi è la previsione, in luogo delle precedenti soglie di riferimento nazionali, di una **soglia unica unionale pari a 10.000 euro** oltre la quale tali vendite sono considerate rilevanti nello Stato di destinazione dei beni. La soglia in parola, da verificare su base annuale (nell'anno precedente e in quello in corso), tiene conto di tutte le vendite a distanza intracomunitarie effettuate dal fornitore, oltre che delle prestazioni di servizi Tte rese a privati in altri Stati membri (art. 59-*quater* della direttiva 2006/112/Ce).

Occorre rilevare che, sebbene le misure descritte riguardino principalmente i soggetti passivi Iva che effettuano vendite intra-Ue B2C, in talune ipotesi potrebbero incidere anche sull'operatività dei soggetti che di regola effettuano vendite intra-Ue B2B.

Si pensi a un'impresa italiana che, normalmente, effettua cessioni intracomunitarie di beni (B2B), curandone il

trasporto direttamente o indirettamente, per le quali emette fattura non imponibile ex art. 41 comma 1 lett. a) del DL 331/93. L'imposta è applicata nello Stato membro di destinazione dall'acquirente mediante il meccanismo del reverse charge.

La medesima impresa potrebbe ricevere eccezionalmente ordini di acquisto (anche per importi elevati) da parte di soggetti passivi in altri Stati membri che, operando quasi sempre localmente, non hanno provveduto ad iscriversi al Vies. In tal caso, il regime di non imponibilità Iva non può ritenersi applicabile e l'operazione dovrebbe essere riqualificata come vendita a distanza intra-Ue rilevante nello Stato di destinazione dei beni.

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2020, la direttiva 2018/1910/Ue (attualmente in corso di recepimento da parte dell'Italia) individua l'iscrizione al Vies come condizione sostanziale per l'applicazione del regime di non imponibilità Iva sugli scambi intracomunitari (art. 138 della direttiva 2006/112/Ce). In assenza di tale requisito, perciò, l'operazione non può qualificarsi come cessione intra-Ue non imponibile.

Quanto all'acquirente, egli, pur essendo in possesso di una partita Iva attiva e pur operando nell'ambito dell'attività economica, dovrebbe essere equiparato, per la stessa operazione, a un "privato consumatore", con conseguente indetraibilità dell'imposta sull'acquisto. Ai sensi dell'art. 18 del Reg. Ue 282/2011, il fornitore che abbia ricevuto comunicazione del numero di identificazione IVA dal destinatario stabilito nell'Ue può considerare quest'ultimo come soggetto passivo (salvo che disponga di informazioni contrarie), soltanto qualora abbia ottenuto conferma mediante il sistema VIES della validità del numero identificativo.

Tornando al caso in esame, dunque, la cessione dei beni da parte dell'impresa italiana nei confronti del soggetto Ue non iscritto al Vies potrebbe essere ricondotta tra le vendite a distanza intracomunitarie di beni, così come definite

dall'art. 14 della direttiva 2006/112/Ce (art. 38-*bis* del DL 331/93). In particolare, affinché possa configurarsi una **vendita** a distanza intra-Ue occorre che:

- **i beni siano spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo a privati o soggetti equiparati;**
- **il trasporto sia curato dal fornitore (anche indirettamente) o da terzi per suo conto;**
- **i beni ceduti siano diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto;**

Tali operazioni, come accennato, sono **soggette ad Iva**:

- **nello Stato di partenza dei beni, se il fornitore non ha superato la soglia annua di riferimento;**
- **nello Stato di destinazione, se il fornitore ha superato la suddetta soglia.**

In base alla disciplina vigente fino al 30 giugno 2021, però, un'impresa che effettuava sporadicamente operazioni B2C nell'Ue difficilmente poteva trovarsi a superare le soglie nazionali fissate dagli altri Stati membri (comprese tra 35.000 e 100.000 euro). Pertanto, pur non potendo qualificare la cessione come intracomunitaria, si trovava ad applicare l'aliquota Iva nazionale, senza necessità di assolvere gli obblighi Iva nello Stato di destinazione dei beni.

La previsione della soglia unica e complessiva di 10.000 euro, invece, rende più frequenti rispetto al passato le ipotesi di tassazione delle vendite "a destino". L'impresa in argomento, pertanto, potrebbe trovarsi facilmente a superare il nuovo limite, con tutti gli oneri che ne conseguono, ossia l'identificazione nello Stato di destinazione dei beni ovvero l'adesione all'Oss.

È tuttavia probabile che, in un contesto nel quale si generano oneri aggiuntivi per il cedente e costi legati all'indetraibilità dell'imposta per il cessionario,

quest'ultimo preferisca registrarsi ai fini del Vies.

(MF/am)

Valute estere giugno 2021

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall' Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di giugno 2021 come segue:

	Per 1 Euro
Dinaro Algerino	161.2053
Peso Argentino	114,6489
Dollaro Australiano	1,5761
Real Brasiliano	6,0693
Dollaro Canadese	1,4713
Corona Ceca	25.4536
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare	7,7391
Corona Danese	7,4364
Yen Giapponese	132,6314
Rupia Indiana	88,6298
Corona Norvegese	10,1444

Dollaro Neozelandese	1,6944
Zloty Polacco	4,5005
Lira Sterlina	0,85872
Leu Rumeno	4,9238
Rublo Russo	87,4561
Dollaro USA	1,2047
Rand Sud Africa	16,754
Corona Svedese	10,1172
Franco Svizzero	1,094
Dinaro Tunisino	3,3221
Hryvnia Ucraina	32,7993
Forint Ungherese	349.9373

Sul sito dell' Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di giugno sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)

Risultato eccezionale: Api Lecco Sondrio è la prima in Italia per formazione

Il Giornale di Lecco del 12 luglio 2021, approfondimento sull'attività del nostro servizio formazione.

80 corsi, di cui 130 in teleformazione per un totale di 412 aziende coinvolte e 3.294 lavoratori partecipanti

Risultato eccezionale: Api Lecco Sondrio è la prima in Italia per formazione aziendale

LECCO (pf1) Un traguardo a dir poco significativo per l'associazione lecchese, la quale ha iniziato a collaborare con il Fapi - Fondo formazione piccole medie imprese - dal 2004 e da quel momento non ha fatto altro che incrementare giorno per giorno il suo apporto alle imprese.

Se nel 2004 l'associazione organizzava 29 corsi coinvolgendo 86 aziende per un totale di 344 lavoratori partecipanti, oggi Api ha moltiplicato a dismisura quei numeri: si contano 380 corsi, di cui 130 in teleformazione per un totale di 412 aziende coinvolte e 3.294 lavoratori partecipanti. Numeri che hanno permesso all'associazione di laurearsi leader in Italia in questa particolare classifica.

«Abbiamo costruito negli anni dei percorsi di formazione continua che hanno innalzato il valore dei lavoratori e delle nostre aziende associate. Per primi abbiamo lanciato un hub di formazione e questi sono i risultati - ha esordito **Luigi Sabadini**, il presidente di Api Lecco Sondrio - Ma ora bisogna pensare anche alle persone disoccupate e a quelle che il lavoro lo hanno perso in questi mesi».

Già, perché come affermato dallo stesso Sabadini, se un operatore aumentasse il suo valore con la formazione riuscirebbe a trovare un'altra occupazione più facilmente e velocemente. E proprio su questo argomento è intervenuto il direttore nazionale del Fapi **Giorgio Tamaro**.

«Quella delle politiche attive del lavoro è una sottolineatura opportuna, ma la legge ad oggi permette a fondi come noi di finanziare solo la formazione continua. Noi la proposta l'avevamo lanciata più di un anno fa all'attuale Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali **Nunzia Catalfo**, ma i governi sono cambiati e le



nostre richieste sono cadute nel vuoto. Chiedevamo di smetterla con questo prelievo forzoso che il Governo, attraverso l'Inps, attua sulle risorse dei fondi e anche di aumentare la percentuale di contributi che mensilmente le imprese versano all'Inps e che l'Inps gira poi al fondo. In Italia questa percentuale è dello 0,30%, mentre in

Francia, ad esempio, è dell'1,6%».

Sciorinata la questione il presidente Tamaro ha voluto fare i complimenti alla rete di formazione aziendale che solo Lecco in tutta Italia è riuscita a creare e alle sue parole di elogio ha fatto eco **Andrea Beri**, membro del Cda del Fapi e consigliere di Api.

«Il Fapi in tutti questi anni è sempre cresciuto nonostante qualche piccola contrazione fisiologica e questa curva di crescita trova in Lecco una realtà unica: dal 2004 il Fapi ha erogato sei milioni di euro per la formazione dei lavoratori associati ad Api e nell'ultimo triennio ha erogato più di due milioni e mezzo di euro

per la formazione di 10 mila dipendenti».

I numeri e la necessità di una continua formazione sono stati testimoniati durante la conferenza stampa da **Paolo Cattaneo**, amministratore delegato della Growmetal, azienda da 170 dipendenti operante nel settore metalmeccanico.

«Crediamo nella forma-

zione e ci abbiamo investito tanto. Permette la crescita dei collaboratori e il valore diventa inestimabile. Negli ultimi quattro anni Fapi, per ognuno dei nostri lavoratori, ha erogato circa una settimana di formazione all'anno. E noi abbiamo puntato sempre più a organizzare corsi più tecnici che vanno a toccare i temi che i nostri collaboratori sentono di approfondire. Funziona molto bene perché con Api il organizziamo molto agevolmen-

te».

I corsi disponibili variano dall'area qualità, all'ambiente e sicurezza, area gestionale, area linguistica-internazionalizzazione, area processi produttivi e area soft skill. È possibile anche selezionare dei corsi a scelta con tematiche specifiche, oppure partecipare ai corsi pluriannuali, ed entrambi possono essere fruiti tramite teleconferenza.

Infine, la novità di giornata, presentata dal direttore di **Api Marco Piazza** e dalla responsabile dell'area formazione **Stefania Beretta**, è l'inaugurazione del nuovo sito "Api Formazione".

«Ogni azienda può entrare in una suite personalizzata dove può selezionare e prenotare tutte le attività formative - ha spiegato la Beretta - Il sito presenta nella home tutti i corsi disponibili e le aziende possono inviare la loro preferenza specificando anche il numero di lavoratori che parteciperebbero. Nell'area riservata si potrà visionare lo storico delle iscrizioni e noi potremo farci carico di avvisare l'azienda dell'imminente scadenza dei certificati dei lavoratori. Il nostro obiettivo è quello di farci carico di tutte le incombenze che le aziende possono avere, cerchiamo di farle pensare

Martedì 13 luglio un appuntamento con il Consiglio Notarile dei Collegi Riuniti di Como e Lecco «Immobili e bonus fiscali 2021» allo Sheraton

COMO (ces) Si terrà martedì 13 luglio, alle 15.30, presso lo Sheraton Lake Como Hotel l'incontro promosso dal Consiglio Notarile dei Collegi Riuniti di Como e Lecco per presentare il vademecum "Immobili e bonus fiscali 2021 - Guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare", elaborata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle Associazioni dei Consumatori al fine di orientare i cittadini nella vera e propria "giungla" normativa che si è creata attorno al mondo "casa", tra conferme di bonus già esistenti e nuovi strumenti di sostegno introdotti dal Governo. L'emergenza Covid, i lunghi mesi di lockdown e una ripresa che sembra ancora lenta, hanno imposto al Governo l'adozione di numerosi interventi a sostegno dell'economia per fronteggiare la crisi in corso, fra cui anche nuove misure per il rilancio del mercato immobiliare italiano. Si tratta del primo convegno pubblico organizzato a livello territoriale dopo la presentazione della Guida alla Camera dei Deputati. L'incontro potrà essere seguito dal pubblico in diretta streaming sulla pagina Facebook @NotaiComoLecco, a partire dalle ore 15.30. Dopo i

saluti introduttivi di **Massimo Sottocornola**, Presidente Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, di **Mario Mele**, Consigliere Cassa Nazionale del Notariato, di **Enrico Sironi**, Presidente Comitato Regionale Notarile Lombardo e l'apertura dei lavori a cura di **Alessandra Mascellaro**, Consigliere Consiglio Nazionale del Notariato e Coordinatrice del Tavolo per i Rapporti con i Consumatori del Consiglio Nazionale del Notariato, seguiranno gli interventi dei relatori che approfondiranno il tema sotto vari punti di vista. Il Notaio **Giovanni Rizzi**, Componente del Tavolo per i Consumatori del Consiglio Nazionale del Notariato, tratterà di "Immobili e bonus fiscali 2021. A seguire, il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco, **Ernesto A. Baragetti**, interverrà su "La regolarità urbanistica e i bonus fiscali"; **Luca Bertarini**, Dottore Commercialista e Revisore contabile, parlerà di "Bonus fiscali edilizi: sconto in fattura e cessione del credito, modalità operative" e, infine, l'avv. **Alessandra Migliore**, rappresentante di Adusbef, tratterà come "Rigenerare il patrimonio immobiliare per migliorare la qualità della vita di comunità".

[Download](#)